

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1998

relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002)

(1999/65/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 J e l'articolo 130 O, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che il quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (in prosieguo denominato «quinto programma quadro») è stato adottato con la decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾; che le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità, indicate nell'allegato IV di tale decisione, devono essere completate da ulteriori disposizioni da adottare a norma degli articoli 130 J e 130 O, secondo comma del trattato;

(2) considerando che le nuove disposizioni dovrebbero inserirsi in un quadro completo, coerente e trasparente, in grado di garantire l'esecuzione uniforme dei programmi specifici intrapresi in attuazione del quinto programma quadro;

(3) considerando che le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università devono tener conto dei diversi tipi di azioni indirette di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di dimostrazione (in prosieguo denominate «azioni indirette di RST»); che esse variano a

seconda che il partecipante appartenga a uno Stato membro, a uno Stato associato o a uno Stato terzo e a seconda della forma giuridica del partecipante;

(4) considerando che, a norma del quinto programma quadro, dovrebbe essere prevista la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati terzi, anche in base ad accordi internazionali; che, peraltro, gli accordi conclusi con la Comunità, in particolare sulla base dell'articolo 130 M del trattato, devono essere attuati secondo il principio di reciprocità e le norme sulla proprietà intellettuale e industriale; che a tale titolo i soggetti giuridici della Comunità devono poter effettivamente accedere ai programmi di ricerca dello Stato terzo in questione;

(5) considerando che, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, è opportuno porre l'accento sulle azioni indirette di RST intese a incoraggiare la loro partecipazione, in quanto esse sono in grado di contribuire alla creazione e al mantenimento dell'occupazione e all'innovazione;

(6) considerando che il Centro comune di ricerca (in prosieguo «CCR») partecipa alle azioni indirette di RST alle stesse condizioni dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in uno Stato associato;

(7) considerando che le disposizioni dovrebbero essere applicate in modo semplice ed efficace, così da ridurre al minimo gli oneri amministrativi e finanziari dei partecipanti e della Commissione, in particolare per quanto riguarda il tempo occorrente per predisporre proposte, per la negoziazione dei contratti e per l'effettuazione dei rimborsi;

(8) considerando che il contributo finanziario della Comunità deve essere erogato ai partecipanti previa giustificazione dei costi ammissibili dell'azione

⁽¹⁾ GU C 40 del 7.2.1998, pag. 14.

⁽²⁾ GU C 214 del 10.7.1998, pag. 51.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 28 maggio 1998 (GU C 195 del 22.6.1998), posizione comune del Consiglio del 10 luglio 1998 (GU C 262 del 19.8.1998, pag. 50) e decisione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 1998 (GU C 328 del 26.10.1998).

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- indiretta di RST, senza che ciò escluda l'utilizzazione di altri metodi più appropriati;
- (9) considerando che le attività di RST dovrebbero essere condotte nell'osservanza dei principi etici;
- (10) considerando che le norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca devono garantire la tutela dei diritti connessi all'ottenimento e alla valorizzazione delle conoscenze;
- (11) considerando che le norme devono tener conto degli interessi della Comunità e dei legittimi interessi dei contraenti scelti in seguito alla selezione delle proposte di azioni indirette di RST;
- (12) considerando che le norme concernenti le azioni indirette di RST sono normalmente modulate in funzione del tasso di partecipazione finanziaria della Comunità o del grado di prossimità al mercato dell'attività di RST in questione, ivi compresa l'attività di dimostrazione;
- (13) considerando che la proprietà delle conoscenze che sono il risultato di azioni indirette di RST è normalmente attribuita in funzione del tasso di partecipazione finanziaria della Comunità;
- (14) considerando che in caso di azioni indirette di RST le conoscenze devono essere valorizzate, oppure divulgate;
- (15) considerando che la responsabilità per la divulgazione o la valorizzazione dei risultati della ricerca spetta principalmente ai contraenti; che per progetti più vicini al mercato le norme devono favorire la valorizzazione dei risultati che si prestano ad essere sfruttati dai contraenti; che le norme devono inoltre favorire la divulgazione dei risultati utili, inclusi i risultati che si prestano a essere valorizzati e che non sono stati sfruttati, a terzi, compresi i governi degli Stati membri e degli Stati associati, in modo da agevolare la valorizzazione dei suddetti risultati ed evitare doppij negli sforzi di ricerca;
- (16) considerando che possono essere necessari accordi che prevedano diritti esclusivi per facilitare lo sfruttamento delle conoscenze; che tali accordi devono rispettare le regole di concorrenza applicabili;
- (17) considerando che per alcune azioni indirette di RST è necessario che i contraenti presentino un piano di applicazione della tecnologia che consenta alla Comunità di controllare la valorizzazione e la divulgazione delle conoscenze;
- (18) considerando che l'esecuzione delle attività di RST dovrebbe essere conforme al principio di una sana gestione finanziaria;
- (19) considerando che i programmi specifici possono precisare o integrare, nella misura necessaria al raggiungimento dei loro obiettivi, le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e le norme in materia di divulgazione dei risultati di ricerca;
- (20) considerando che, per assicurare la coerenza tra le attività realizzate in base al quinto programma quadro e quelle intraprese in attuazione della decisione 1999/64/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998/2002) ⁽¹⁾, la presente decisione e la decisione 1999/66/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002) ⁽²⁾, dovrebbero essere adottate simultaneamente e per lo stesso periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «attività di RST», le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, comprese le attività di dimostrazione, indicate nell'allegato II del quinto programma quadro;

⁽¹⁾ Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.

- b) «azioni indirette di RST», una delle due modalità di esecuzione delle attività di RST di cui all'allegato IV del quinto programma quadro. Esse sono eseguite da terzi nel quadro di contratti conclusi con la Comunità, con l'eventuale partecipazione del Centro comune di ricerca (in prosieguo denominato «CCR») alle condizioni di cui all'articolo 7;
- c) «azioni dirette di RST», una delle due modalità di attuazione delle attività di RST di cui all'allegato IV del quinto programma quadro. Esse sono eseguite dal CCR;
- d) «Stato associato», uno Stato parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, in particolare sulla base dell'articolo 130 M del trattato, in virtù del quale esso contribuisce al finanziamento del quinto programma quadro. Detto accordo verte sulla cooperazione in materia di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione;
- e) «Stato terzo», uno Stato che non è né uno Stato membro, né uno Stato associato;
- f) «soggetto giuridico»
- una persona fisica;
 - ovvero
 - una persona giuridica, purché sia costituita conformemente al diritto comunitario o al diritto nazionale applicabile ed abbia personalità giuridica oppure abbia la capacità, in nome proprio, di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti e di stare in giudizio;
- g) «organizzazione internazionale», un'associazione di Stati, diversa dalla Comunità, costituita sulla base di un trattato o di un atto avente simile effetto, dotata di organi comuni ed avente personalità giuridica internazionale distinta da quella degli Stati che ne fanno parte;
- h) «utilizzatore potenziale dei risultati della RST», qualsiasi soggetto giuridico o organizzazione internazionale, oppure il CCR, che in funzione delle sue esigenze e capacità, di carattere scientifico, tecnologico, economico o sociale, sia in grado di contribuire con il suo apporto specifico a valorizzare o a far valorizzare le conoscenze che sono il risultato di azioni indirette di RST;
- i) «piccole e medie imprese» (in prosieguo «PMI»), imprese che rispondono ai criteri di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione ⁽¹⁾, ossia:
- hanno meno di 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), e
 - hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU, e
 - rispettano il criterio di indipendenza secondo la definizione della raccomandazione;
- j) «conoscenze», i risultati comprese le informazioni risultanti dalle azioni di RST del quinto programma quadro;
- k) «divulgazione», la diffusione delle conoscenze con ogni mezzo idoneo diverso dalla pubblicazione, rispettando le formalità relative alla tutela delle conoscenze, al fine di promuovere il progresso scientifico e tecnico;
- l) «valorizzazione», l'utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze in attività di ricerca o a fini di sfruttamento;
- m) «sfruttamento», l'utilizzazione delle conoscenze per la creazione e la commercializzazione di un prodotto o di un processo o per la creazione e la prestazione di un servizio;
- n) «conoscenze tecniche preesistenti», le informazioni detenute dai proponenti prima della conclusione di un contratto di cui all'articolo 12 della presente decisione o acquisite parallelamente e necessarie per la corretta esecuzione di un'azione indiretta di RST, nonché i diritti ad esse relativi.

Articolo 2

Interessi dalla Comunità

Gli interessi della Comunità cui è fatto riferimento negli articoli 6, 15, 16, 17, 18 e 20 sono valutati tenendo conto in particolare:

- a) dell'obiettivo di rafforzare la competitività internazionale dell'industria comunitaria;
- b) dell'obiettivo di privilegiare in maniera adeguata il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nella Comunità;
- c) dell'obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita nella Comunità;
- d) delle esigenze connesse ad altre politiche comunitarie a sostegno delle quali sono condotte le azioni di RST;
- e) dell'esistenza di accordi di cooperazione scientifica e tecnica stipulati tra la Comunità e Stati terzi o organizzazioni internazionali.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

CAPO II

NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE, DEI CENTRI DI RICERCA E DELLE UNIVERSITÀ

Articolo 3

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano alla partecipazione ad azioni indirette di RST dei soggetti giuridici e delle organizzazioni internazionali, nonché del CCR.

Sezione 1

Condizioni di partecipazione e finanziamento

Articolo 4

Numero di partecipanti alle azioni indirette di RST

1. Le azioni indirette di RST sono realizzate:

- a) da almeno due soggetti giuridici, tra loro indipendenti, stabiliti in due Stati membri diversi o in uno Stato membro e in uno Stato associato, oppure
- b) da almeno un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in uno Stato associato unitamente al CCR, oppure
- c) da uno o più soggetti giuridici stabiliti in uno Stato terzo, o da organizzazioni internazionali, che agiscano in cooperazione con il numero minimo di soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in uno Stato associato unitamente al CCR, come previsto nelle lettere a) o b).

2. In via eccezionale, allorché la natura dell'azione o dell'attività indiretta di RST da intraprendere richiede che esse siano realizzate da un solo partecipante, devono essere eseguite:

- a) da un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, in uno Stato associato o in uno Stato terzo, oppure
- b) da un'organizzazione internazionale, oppure
- c) dal CCR.

Articolo 5

Condizioni per i soggetti giuridici degli Stati membri e degli Stati associati

1. I soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in uno Stato associato possono partecipare alle azioni indi-

rette di RST e beneficiare di un finanziamento in base al quinto programma quadro, a condizione che

- svolgano o si accingano a svolgere un'attività di ricerca, di sviluppo tecnologico o di dimostrazione; oppure
- contribuiscano alla divulgazione e alla valorizzazione dei risultati secondo il programma specifico «Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI»; oppure
- siano utilizzatori potenziali dei risultati della RST;

o, in aggiunta, per le reti tematiche e le azioni concertate,

- siano invece in grado di apportare un considerevole valore aggiunto alla qualità dei lavori da intraprendere grazie alle loro conoscenze nel settore di ricerca considerato.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:

- a) contributi alla fase esplorativa quando il soggetto giuridico è una PMI oppure, in via eccezionale, un utilizzatore potenziale dei risultati della RST. In quest'ultimo caso, l'utilizzatore potenziale dei risultati della RST non beneficia di norma di un finanziamento in base al quinto programma quadro;
- b) progetti di ricerca svolti in cooperazione quando il soggetto giuridico è una PMI, utilizzatrice potenziale dei risultati della RST, ma sprovvista o non sufficientemente dotata di capacità proprie di RST;
- c) misure di accompagnamento, quando il soggetto giuridico possiede la competenza tecnica necessaria per realizzare l'azione indiretta di RST considerata.

3. Quando uno Stato associato è associato solo in parte con il quinto programma quadro, un soggetto giuridico in tale paese può partecipare e ricevere finanziamenti in base al presente articolo soltanto nell'ambito dei programmi specifici contemplati nell'accordo di associazione. La partecipazione a programmi specifici ai quali detto paese non è associato è disciplinata dall'articolo 6.

4. Quando l'oggetto dell'azione indiretta di RST lo consente, i soggetti giuridici di cui ai paragrafi 1 e 2 devono eseguire la maggior parte delle attività contrattuali nel territorio degli Stati membri o degli Stati associati.

*Articolo 6***Condizioni per i soggetti giuridici degli Stati terzi e per le organizzazioni internazionali**

1. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo europeo o in un paese mediterraneo e le organizzazioni internazionali possono partecipare alle azioni indirette di RST, progetto per progetto, in base agli interessi della Comunità senza aver diritto a un finanziamento in base al quinto programma quadro, a condizione che:

- a) il numero di partecipanti alla proposta di azione indiretta di RST sia conforme all'articolo 4,
- e
- b) essi soddisfino le condizioni previste nell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, per i soggetti giuridici di uno Stato membro o di uno Stato associato.

Questa disposizione non si applica alle borse di formazione definite nell'allegato IV del quinto programma quadro.

2. I soggetti giuridici stabiliti in un altro Stato terzo possono partecipare negli stessi termini, a condizione che la loro partecipazione apporti un considerevole valore aggiunto all'attuazione di tutti i programmi specifici o di una parte di essi, secondo gli obiettivi del programma, e risponda agli interessi della Comunità.

3. Qualora un accordo internazionale tra la Comunità ed uno Stato terzo fosse necessario per fornire accesso a programmi di elevata qualità nel paese terzo interessato e/o per garantire l'applicazione di regimi adeguati in materia di DPI, la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in detto paese terzo è subordinata alla conclusione di siffatto accordo. Qualora tale accordo esista già, la partecipazione è subordinata anche ai principi, alle condizioni e ai limiti in esso stabiliti.

4. I soggetti giuridici di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono, in via eccezionale, partecipare al finanziamento a titolo del quinto programma quadro quando sussiste giustificato motivo, vale a dire quando tale finanziamento è essenziale per conseguire gli obiettivi dell'azione indiretta di RST considerata.

Questa disposizione non si applica alle borse di formazione definite nell'allegato IV del quinto programma quadro.

5. Alle attività di RST del programma specifico «Affermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria» possono partecipare i soggetti giuridici che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a

condizione che essi contribuiscano ad uno degli obiettivi del programma specifico e la loro partecipazione risponda agli interessi della Comunità.

Il finanziamento comunitario sarà assicurato soltanto per le attività precisate nel programma specifico e alle condizioni da esso stabilite.

6. Le organizzazioni internazionali possono beneficiare a titolo eccezionale di un finanziamento in base al quinto programma quadro:

- a) nell'ipotesi di azioni indirette di RST diverse dalle misure di accompagnamento,
 - qualora sussista un giustificato motivo, vale a dire qualora tale finanziamento sia essenziale per conseguire gli obiettivi dell'azione indiretta di RST considerata,
 - e
 - qualora una struttura di base situata in un paese terzo sia indispensabile per l'attuazione dei lavori progettati;
- b) nell'ipotesi di misure di accompagnamento, qualora esse dispongano delle competenze tecniche necessarie e si tratti di competenze difficilmente accessibili o non disponibili negli Stati membri o negli Stati associati.

*Articolo 7***Condizioni per il CCR**

Compatibilmente con le misure interne di bilancio e amministrative necessarie per consentire la partecipazione del CCR ad azioni indirette di RST, il CCR è soggetto alle medesime condizioni ed ha i medesimi diritti ed obblighi dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in uno Stato associato che partecipano alle azioni indirette di RST.

*Articolo 8***Condizioni relative alle risorse**

1. I soggetti giuridici, le organizzazioni internazionali e il CCR devono:

- all'atto del deposito della proposta di azione indiretta di RST, disporre almeno delle risorse potenzialmente necessarie per l'esecuzione dell'azione;
- all'atto della sottoscrizione del contratto dimostrare che essi disporranno al momento opportuno di tutte le risorse necessarie per l'esecuzione dell'azione.

2. Le risorse necessarie per partecipare all'esecuzione dell'azione indiretta di RST sono costituite da risorse umane, infrastrutture, risorse finanziarie e, ove necessario, beni immateriali.

Sezione 2

Articolo 10

Procedure

Criteri di selezione e condizioni applicabili in funzione del tipo di procedura

Articolo 9

Procedure applicabili

1. Le azioni indirette di RST diverse dalle misure di accompagnamento sono oggetto di inviti a presentare proposte. Questi possono essere preceduti, a scopo informativo, da un invito a manifestare interesse. Tutti gli inviti sono pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e dovrebbero inoltre essere divulgati tramite altri canali appropriati.

2. Le misure di accompagnamento possono essere oggetto:

- di inviti a presentare proposte, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1;
- di procedure di aggiudicazione, in caso di azione indiretta di RST riguardante acquisizioni o servizi, secondo le disposizioni applicabili in materia;
- di inviti a presentare candidature per una nomina quale esperto indipendente, quando una misura presuppone che la Commissione tenga conto in modo equilibrato dei diversi operatori della ricerca, fatte salve le altre modalità previste al medesimo fine dall'articolo 5, paragrafo 2, del quinto programma quadro per gli esperti indipendenti altamente qualificati designati per la valutazione quinquennale.

In casi specifici, ad esempio ai fini di un contributo alle spese di organizzazione di conferenze, workshop e seminari, possono essere oggetto di sostegno da parte della Comunità domande spontanee di sovvenzione, presentate alla Commissione da soggetti giuridici o da organizzazioni internazionali.

3. Le azioni indirette di RST realizzate sotto forma di azioni pilota sono oggetto di procedure appropriate per tali azioni, come stabilito nelle rispettive decisioni specifiche nell'ambito del programma.

4. Fatti salvi gli obblighi giuridici e la necessità di rispettare le esigenze di trasparenza e di priorità di trattamento, la Commissione si adopera affinché le procedure utilizzate per la presentazione, la selezione e l'adozione delle proposte siano il più possibile brevi e mantiene i costi amministrativi a carico dei candidati e della Commissione al minimo indispensabile.

1. Le proposte di azioni indirette di RST inviate a seguito di inviti a presentare proposte e le azioni pilota sono selezionate in base all'allegato I del quinto programma quadro sulla base delle condizioni di partecipazione indicate negli articoli da 4 a 8 e dei seguenti criteri:

- a) eccellenza scientifica;
- b) valore aggiunto per la Comunità;
- c) potenziale contributo all'incentivazione degli obiettivi economici e sociali della Comunità;
- d) carattere innovativo della proposta di azione indiretta di RST;
- e) prospettive di divulgazione e di sfruttamento dei risultati così come sono descritte nel programma di divulgazione e valorizzazione allegato alla proposta di azione indiretta di RST;
- f) efficace cooperazione transnazionale;
- g) gestione effettiva ed efficace;
- h) eventuali criteri supplementari previsti dal programma specifico considerato.

I suddetti criteri si applicano in funzione della categoria di azione indiretta di RST e della natura dell'attività di RST.

Non sono selezionati progetti che contrastino con i principi etici stabiliti nelle pertinenti convenzioni e regolamenti internazionali.

Le proposte di misure di accompagnamento presentate secondo una procedura di aggiudicazione sono valutate secondo i criteri di selezione e di aggiudicazione definiti in base alle disposizioni applicabili in materia.

2. Le domande di sovvenzione sono selezionate in funzione:

- delle pertinenti condizioni di partecipazione di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8,
- e
- della loro adeguatezza e utilità rispetto agli obiettivi e al contenuto scientifico e tecnologico del quinto programma quadro e/o del programma specifico considerato.

3. Le candidature presentate nell'ambito di un invito a presentare candidature sono selezionate sulla base dei criteri enunciati nella decisione della Commissione relativa all'invito e delle pertinenti condizioni di partecipazione di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Sezione 3

I contratti

Articolo 11

Contributo finanziario della Comunità e costi ammissibili

1. In osservanza delle disposizioni dell'allegato IV del quinto programma quadro, il contributo finanziario della Comunità è costituito dal rimborso parziale o totale dei costi ammissibili dell'azione indiretta di RST.

2. I costi relativi a un'azione indiretta di RST sono ammissibili quando sono necessari ai fini dell'azione considerata e sono previsti dal contratto. Il rimborso mediante pagamento entro un periodo ragionevole è subordinato alla condizione che la spesa sia stata effettivamente sostenuta e i costi siano stati registrati nella contabilità o nei documenti fiscali.

In circostanze appropriate, si dovrebbe prevedere l'eventualità di pagamenti anticipati.

3. Per i progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico, di dimostrazione e per i progetti integrati di RST/dimostrazione, si applica il sistema del costo aggiuntivo ammissibile quando la Commissione ritiene che il sistema di contabilità utilizzato dal partecipante all'azione indiretta di RST non consenta di stabilire con sufficiente precisione l'ammontare complessivo dei costi effettivi dell'azione indiretta di RST.

4. Il totale dei costi ammissibili viene rimborsato mediante pagamenti dietro giustificazione dei costi reali dell'azione indiretta di RST in questione. I costi devono essere comprovati da idonei documenti giustificativi. Tuttavia, su richiesta dei partecipanti a una proposta di azione indiretta di RST, le spese generali possono essere calcolate in alternativa su base forfettaria d'intesa con la Commissione.

Su richiesta dei partecipanti alla proposta di azione indiretta di RST e d'intesa con la Commissione, il contratto può stabilire condizioni diverse:

a) in caso di progetto su piccola scala, importi fissi determinati sulla base di una valutazione del costo stimato delle attività;

b) negli altri casi, importi fissi connessi alla dimostrazione che è stato compiuto ogni sforzo per la realizzazione degli obiettivi definiti dal contratto;

c) altre disposizioni che comportano pagamenti forfettari o a tasso composito adeguati ai progetti specifici.

5. I costi aggiuntivi ammissibili di cui all'allegato IV del quinto programma quadro comprendono i seguenti elementi:

— i costi supplementari ammissibili determinati esclusivamente dalla partecipazione all'azione indiretta di RST;

— un contributo forfettario alle spese generali.

Articolo 12

I contratti

1. Le proposte di azioni indirette di RST selezionate a seguito di una delle procedure indicate nell'articolo 9 sono oggetto di un contratto.

2. I contratti si fondano sul pertinente contratto tipo elaborato dalla Commissione d'intesa con gli Stati membri, tenendo conto, se del caso, delle diverse attività di RST interessate.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Articolo 13

Ambito d'applicazione

Per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi specifici in attuazione del quinto programma quadro, le norme di divulgazione e di valorizzazione dei risultati della ricerca:

— si applicano nell'osservanza degli accordi internazionali conclusi con la Comunità, in particolare sulla base dell'articolo 130 M del trattato;

— tengono pienamente conto delle conoscenze preesistenti, inclusi i pertinenti diritti di proprietà in vigore, ferme restando le modalità di applicazione previste nell'articolo 22 e le disposizioni dei contratti di cui all'articolo 12.

*Articolo 14***Modulazione delle norme in materia di divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca**

Le norme in materia di divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca relativi a conoscenze frutto di lavori intrapresi nel contesto di azioni indirette di RST sono determinate, in genere, dal tasso di partecipazione finanziaria della Comunità il quale rispecchia, se del caso, le diverse attività di RST interessate e la prossimità al mercato.

La Comunità divulga o promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei casi in cui ha finanziato le azioni indirette nella loro totalità.

*Articolo 15***Proprietà delle conoscenze**

1. Le conoscenze che sono il risultato di lavori intrapresi nel quadro di azioni dirette di RST sono di proprietà della Comunità.

2. Di norma, le conoscenze che sono il risultato di lavori intrapresi nel quadro di azioni indirette di RST i cui costi sono interamente sostenuti dalla Comunità sono di proprietà della Comunità.

Le conoscenze che sono il risultato di lavori svolti nell'ambito di progetti di ricerca realizzati in cooperazione sono di proprietà delle PMI che hanno affidato la soluzione del loro problema in materia di ricerca a un terzo soggetto giuridico.

Di norma, le conoscenze che sono il risultato di lavori intrapresi nel quadro di altre azioni indirette di RST i cui costi non sono sostenuti interamente dalla Comunità sono di proprietà dei contraenti che hanno eseguito le attività di ricerca, ivi compresa, se del caso, la Comunità, a norma dell'articolo 7.

Qualsiasi trasferimento successivo di tali diritti di proprietà intellettuale a terzi è deciso dai contraenti, fatta salva la loro responsabilità contrattuale di rispettare gli obblighi inerenti alla divulgazione e alla valorizzazione e, in particolare, gli interessi della Comunità.

*Articolo 16***Tutela delle conoscenze**

Le conoscenze che si prestano ad un'applicazione industriale o commerciale sono adeguatamente tutelate per un congruo periodo di tempo, in particolare tenendo conto degli interessi della Comunità e dei contraenti, in base alle disposizioni contrattuali e alla legislazione o alle convenzioni applicabili.

*Articolo 17***Valorizzazione delle conoscenze**

1. La Comunità e i contraenti valorizzano o fanno valorizzare efficacemente le conoscenze in loro possesso che si prestano ad essere valorizzate, secondo gli interessi della Comunità.

2. La Commissione cura che siano efficacemente valorizzate dai contraenti tutte le conoscenze di proprietà dei medesimi che si prestano ad essere valorizzate. In caso contrario, dopo un determinato periodo di tempo i contraenti e, ove occorra, la Commissione stessa, provvedono alla divulgazione delle conoscenze.

*Articolo 18***Cessione delle conoscenze ai fini della loro valorizzazione**

1. Di norma, le conoscenze che sono il risultato di attività intraprese nel quadro di azioni dirette di RST, nonché le informazioni necessarie per la loro valorizzazione, dovrebbero essere cedute a qualsiasi soggetto giuridico interessato, stabilito in uno Stato membro o in uno Stato associato, a condizione che si impegni a valorizzarle o a farle valorizzare conformemente agli interessi della Comunità. La cessione delle conoscenze e delle informazioni è subordinata a condizioni adeguate, in particolare in relazione alla corresponsione di oneri.

2. Le conoscenze di proprietà di un qualsiasi contraente che siano il risultato di lavori intrapresi nel quadro di azioni indirette di RST, nonché le informazioni necessarie per la loro valorizzazione, sono cedute agli altri contraenti dello stesso progetto a condizione che siano tutelati i legittimi interessi, specie commerciali, di tutti i contraenti.

Le modalità di cessione delle conoscenze a terzi ai fini della loro valorizzazione sono determinate tenendo conto degli interessi della Comunità e, in linea di massima, del tasso di partecipazione finanziaria della Comunità, il quale rispecchia, se del caso, le varie attività di RST interessate e la prossimità al mercato.

3. Tale cessione può essere subordinata a condizioni adeguate. Essa può essere oggetto di accordi specifici, in particolare di esclusiva, nell'osservanza delle regole di concorrenza applicabili. In tal caso chi concede i diritti valuta i vincoli e i rischi, per chi riceve i diritti, connessi agli investimenti necessari per lo sfruttamento delle conoscenze.

*Articolo 19***Divulgazione delle conoscenze**

1. La Commissione procede alla divulgazione delle conoscenze che sono il risultato di lavori intrapresi nel quadro di azioni dirette di RST e che sono atte ad essere divulgate.

La Commissione tiene conto in particolare:

- a) della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e industriale;
- b) della riservatezza;
- c) dei vantaggi di una divulgazione rapida, ad esempio per evitare doppioni negli sforzi in materia di ricerca.

2. La Commissione cura che siano divulgate dai contraenti tramite canali appropriati (ad esempio le pubblicazioni scientifiche) le conoscenze che sono il risultato di lavori intrapresi nell'ambito di azioni indirette di RST e che sono atte ad essere divulgate oppure, ove occorra, vi provvede direttamente.

Per le azioni indirette, oltre alle lettere a), b), e c) del paragrafo 1, la Commissione tiene altresì conto in particolare:

- dei legittimi interessi, specie commerciali, dei contraenti;
- in linea di massima, del tasso di partecipazione finanziaria della Comunità.

3. Alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e gli Stati associati hanno accesso, su richiesta, per motivi di ordine pubblico e in casi specifici, e senza indebito ritardo, alle conoscenze utili pertinenti ai fini della definizione di politiche. I requisiti generali al riguardo sono stabiliti nei pertinenti inviti a presentare proposte e gli accordi o deroghe a tale principio per progetti determinati sono decisi nel contratto.

*Articolo 20***Piano di applicazione della tecnologia**

1. A seconda della natura delle attività di RST in questione, i contraenti che partecipano alle attività intraprese nel contesto di azioni indirette di RST presentano alla Commissione un piano di applicazione della tecnologia. Esso riflette gli orientamenti generali delineati nel piano di divulgazione e di valorizzazione esaminato nell'ambito della proposta iniziale presentata alla Commissione ai fini della partecipazione alle azioni indirette di RST.

2. Il piano di applicazione della tecnologia illustra le condizioni, incluso un calendario, di divulgazione e di valorizzazione delle conoscenze. Esso è soggetto all'approvazione della Commissione, che ne valuta il contenuto alla luce degli interessi della Comunità e di quelli dei contraenti.

3. I contraenti tengono informata la Commissione delle iniziative adottate per attuare il piano di applicazione della tecnologia. Essi giustificano qualsiasi successiva modificazione sostanziale di tale piano.

CAPO IV**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 21***Disposizioni che possono essere contenute nei programmi specifici**

1. Le decisioni del Consiglio che adottano programmi specifici in attuazione del quinto programma quadro possono precisare o integrare le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e le norme in materia di divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca.

2. Il paragrafo precedente non si applica alle definizioni di cui all'articolo 1 o alle borse di formazione di cui al secondo comma dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo 6.

*Articolo 22***Modalità di applicazione**

Le modalità di applicazione degli articoli 4, 8, 11 e da 14 a 20 sono adottate e all'occorrenza modificate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

*Articolo 23***Procedura relativa alle modalità di applicazione**

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggio-

ranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se entro tre mesi dalla data di trasmissione al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 24

Relazioni

1. La relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 130 P del trattato contiene informazioni relative all'attuazione della presente decisione.

2. Entro la scadenza del quinto programma quadro la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione.

Articolo 25

Durata

La presente decisione si applica alle azioni dirette di RST e alle azioni indirette di RST intraprese in attuazione del quinto programma quadro.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. EINEM